CAMERA DEI DEPUTATI N. 1422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, LUSETTI, DE MITA, MARTINAZZOLI, AUGELLO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, CARRUS, CRISTOFORI, GRIPPO, FAUSTI, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, RUSSO RAFFAELE, SARTI, USELLINI, ZANIBONI, ZOLLA, ZOSO, ZUECH, SARETTA, FRONZA CREPAZ, BRUNETTO, PERANI, RINALDI, VOLPONI, ANSELMI, AIARDI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, BODRATO, BORRA, BORTOLANI, BRUNI FRANCESCO, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CASATI, CASINI CARLO, CAVIGLIASSO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, COLONI, COSTA SILVIA, DEGENNARO, DUCE, FERRARI WILMO, FIORI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LATTANZIO, LUCCHESI, MARTINI, MASTELLA, MATULLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SANESE, SINESIO, TEALDI, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 6 agosto 1987

Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente schema di proposta di legge in materia di misure antidroga sostituisce integralmente la legge 22 dicembre 1975, n. 685 contenente « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

Un intervento integralmente sostitutivo si è reso consigliabile per la varietà e complessità dei problemi ai quali si è cercato di dare una soluzione omogenea. Problemi che sono iniziati a sorgere alla vigilia della legge n. 685 del 1975 ed ai quali essa non ha potuto fornire una risposta soddisfacente, soprattutto in tema di prevenzione generale e di trattamenti per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti.

Non si è trattato di fare, con il presente articolato, una « rivoluzione copernicana » della legge n. 685, bensì di realizzare uno sviluppo organico e maturo di nozioni e di spunti che già erano presenti, ma quasi soffocati, in quella legge, aggiungendo, con il coraggio necessario, princìpi e specifiche norme di grande impegno sociale per un'azione finalmente

capillare delle amministrazioni pubbliche e delle iniziative di volontariato sociale capace di affrontare due compiti di enormi difficoltà:

indebolire la forza di penetrazione della droga, soprattutto, fra i giovani e giovanissimi;

recuperare con ogni strumento possibile e lecito, sanitario e sociale, migliaia di giovani tossicodipendenti, rompendo anche la spirale della repressione penale.

Si tratta, ormai, di esigenze primarie che non si possono affrontare soltanto con strumenti penali o di polizia.

Se nei primi anni '70, infatti, le persone denunciate per uso illecito di droghe si aggiravano su una media di 700 individui per anno, le dimensioni note del fenomeno per il 1985 superano di gran lunga le 22.000 unità.

Di fronte ad un solo morto per droga nel 1983, se ne sono contati quasi 400 nel 1984.

Se nel 1972 si è sequestrato solo un chilo di eroina, nel 1984 se ne sono sequestrati oltre 450.

I dati piu recenti, per il 1985 ed il primo semestre del 1986, sembrerebbero, tuttavia, dare speranza a chi ritiene che l'enorme crescita del mercato della droga può essere, in qualche modo, frenata. Lo sviluppo, d'altro canto, dei consumi di cocaina e di altre sostanze, già registrato negli ultimi anni e che fa intravedere all'orizzonte una futura rivoluzione dei consumi verso prodotti para-stupefacenti di sintesi, impone fin da oggi una revisione completa degli strumenti di prevenzione e di contrasto.

* * *

Un esame, anche superficiale, dell'articolato che qui si presenta può chiarire forse l'indirizzo e l'impegno che hanno mosso i redattori.

L'articolato è suddiviso in 10 capi che individuano il filo conduttore e le finalità delle disposizioni comprese in ognuno di essi.

Il capo I contiene le norme cornice entro cui andranno a svilupparsi gli interventi soprattutto di prevenzione, di cura e recupero degli stati di tossicodipendenza. Esso riprende pressoché integralmente il lavoro di analisi e messa a punto svolto dalla Commissione sanità della Camera dei deputati sull'argomento.

Le sole differenziazioni riguardano le « attribuzioni del Ministro dell'interno » (articolo 3), ridisegnate anche alla luce di una lettura più approfondita della legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha riformato l'Amministrazione della pubblica sicurezza, e della legge 21 giugno 1985, n. 297, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 22 aprile 1985, n. 144.

L'articolo 3 contiene anche disposizioni per la realizzazione di uffici all'estero del Servizio centrale antidroga, mai realizzate per carenza di una normativa di esecuzione, pur essendo previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 685 del 1975.

Anche gli articoli 9 e 10, relativi al funzionamento dell'osservatorio permanente sui fenomeni delle tossicodipendenze, sono stati calibrati riprendendo le disposizioni della citata legge di conversione n. 297 del 1985. Si è dell'opinione che gli organi di natura tecnica operano meglio quando sono inseriti nell'ambito di amministrazioni funzionali; per questo motivo l'osservatorio stesso è stato inquadrato nel Ministero dell'interno: esso potrà così direttamente beneficiare dei dati e delle strutture di supporto sia del Dipartimento della pubblica sicurezza, che della Direzione generale dei servizi civili e delle prefetture.

Il capo II delinea le nuove attribuzioni delle regioni ed i compiti dei comuni ridisegnati alla luce della recente riforma del sistema di assistenza sanitaria, e soprattutto sulla scorta di due grandi esperienze di alto valore politico e sociale: il sempre più esteso impegno degli enti locali territoriali come centri di riferimento dei disegni sociali a più ampio raggio; lo sviluppo massiccio, quantitativo e qualitativo, degli enti e dei gruppi privati,

quasi sempre costituiti sulla base del volontariato, nell'attività di sostegno, morali e sociali, per il recupero dei tossicodipendenti.

Anche per le norme di questo capo, la realizzazione degli articoli si è rifatta ai lavori promossi dalla Commissione sanità della Camera dei deputati.

Il capo III disciplina, con la dose di approfondimento compatibile con la necessaria flessibilità degli interventi, l'attività di prevenzione, di cura, di riabilitazione dei tossicodipendenti.

Pur dovendosi riprendere non pochi degli spunti e delle norme contenute nella legge n. 685 del 1975, si può dire che, in questo capo, lo sforzo di aggiornamento e di perfezionamento dello strumento legislativo ha assunto un rilievo di primo piano. Lo testimoniano le norme sulle strutture, anche private, di cura e recupero dei tossicodipendenti (articoli 19, 20, 21, 22), sull'opera di prevenzione generale, dentro e fuori delle scuole (articoli 24 e 25), sull'assistenza dei tossicodipendenti italiani all'estero (articolo 26) dove si pone a carico dello Stato ogni possibile iniziativa anche nei confronti degli italiani detenuti all'estero, per l'assistenza sanitaria, fino al rimpatrio.

Il capo IV non ha riscontro nella disciplina del 1975. A poco più di dieci anni di distanza si rende oggi necessario intervenire nelle grandi comunità per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze. Le disposizioni riguardano il servizio militare sia di leva che di carriera, prevedendo servizio militare alternativo (articolo 30), cura durante il servizio (articolo 29), possibilità non discriminatorie di esonero (articolo 28).

L'articolo 31 introduce, poi, un principio di altissimo valore sociale: la cura e la riabilitazione del lavoratore tossicodipendente che non incide negativamente sulla conservazione del posto di lavoro. Non è solo una norma di principio; la facoltà di assentarsi, anche per lunghi periodi, dal lavoro, per le finalità di cura previste dalla legge, è immediatamente riconosciuta al lavoratore tossicodipendente: alla contrattazione sociale sono demandati solo le modalità ed i limiti pur necessari di attuazione della norma.

Il capo V, di due soli articoli, ridefinisce le classificazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Anch'esso ha un valore innovativo sensibile, nella misura in cui la norma non si adagia più su distinzioni di comodo anti-scientifiche, ma lascia solo una indicazione di massima: « droghe pesanti - droghe leggere », lasciando all'esperienza sociale e scientifica di definire le sostanze ed i preparati rapportabili all'una o all'altra categoria, in relazione agli effetti sanitari derivanti da una assunzione protratta nel tempo e alla gravità delle conseguenze sociali derivanti dalla loro diffusione.

Il capo VI, contenente norme sui controlli e le autorizzazioni per le attività produttive, commerciali e di impiego lecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed il capo VII, contenente norme sulla distribuzione al dettaglio e gli approvvigionamenti necessari per le necessità sanitarie e di studio, riproducono in sostanza le norme dei titoli II, III, IV, V, VI e VII della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

L'unica disposizione innovativa è quella dell'articolo 46 che rinvia al più flessibile strumento del decreto presidenziale la disciplina di dettaglio per quanto riguarda i criteri per la concessione delle autorizzazioni, la disciplina dei requisiti tecnico-professionali e degli impianti, le norme sui quantitativi di impiego, commercializzazione, distribuzione e stoccaggio, la disciplina dei documenti e dei registri necessari, nonché le disposizioni sui controlli e le ispezioni.

Le disposizioni di carattere sanzionatorio e penali, ritoccate con alcuni aggravamenti, mantengono tutte il necessario fondamento della norma primaria.

Il capo VIII contiene disposizioni per la prevenzione e repressione al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si tratta di norme di potenziamento degli strumenti e degli istituti vigenti, che, senza coinvolgere nessuno dei princìpi di libertà dei cittadini, ma nel rispetto dei criteri

più rigorosi di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, introducono numerosi miglioramenti alla disciplina vigente.

L'articolo 62 riconduce al Servizio centrale antidroga, già istituito per effetto della legge 1° aprile 1981, n. 121, le attribuzioni e le competenze dell'organo di direzione e coordinamento dell'attività di polizia già previsto dall'articolo 7 della legge n. 685 del 1975 e che, nei limiti di allora, non aveva dato troppo brillanti prove di funzionalità. Il Servizio centrale antidroga, che funziona già da un anno, con caratteri di direzione e coordinamento interforze, è una realtà che va potenziandosi con tempi e risultati assai lusinghieri.

L'articolo 63 fornisce la base normativa necessaria per la costituzione ed il funzionamento degli uffici antidroga all'estero, dipendenti dal Servizio centrale antidroga, ma con compiti di assistenza per le stesse rappresentanze diplomatiche e di collaborazione internazionale con gli organismi e le autorità del Paese ospitante in materia di lotta alla droga. Essi saranno istituiti sulla base di idonee intese bilaterali o multilaterali.

L'articolo 64 tende ad adottare la norma già contenuta negli ultimi due commi dell'articolo 7 della citata legge n. 685 del 1975, riguardante la richiesta di informazioni di carattere processuale da parte del Ministro dell'interno per compiti di prevenzione e di coordinamento investigativo, nel più collaudato sistema dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale.

Gli articoli 65 e 66 (con l'articolo 67) tendono a introdurre anche in Italia strumenti di indagine già proficuamente impiegati all'estero: si tratta delle cosiddette « consegne controllate » e degli « acquisti di droga » effettuati da agenti per finalità investigative.

In entrambi i casi, l'attività di polizia verrebbe condotta sotto lo stesso controllo e la direzione della autorità giudiziaria e con il controllo tecnico e di coordinamento del Servizio centrale antidroga, anche per il riflesso delle operazioni all'estero.

L'articolo 69 avvierebbe, infine, un controllo, discreto e non limitativo, sulla produzione, *import-export* e commercio dei cosiddetti « precursori di droga ».

L'articolo 71 consentirebbe perquisizioni e cattura di navi sospette anche al di fuori delle acque territoriali superando così una delle maggiori difficoltà incontrate dalla Guardia di finanza nell'attività di contrasto antidroga in mare.

L'articolo 72, infine, si propone di estendere agli appartenenti alle associazioni che esercitano il traffico illecito di droga le misure della legislazione antimafia.

Si tratta di una norma necessaria anche in relazione alle potenzialità, che essa offre, di approfondire la conoscenza dei circuiti finanziari delle grosse organizzazioni, anche non mafiose, che operano nel campo dei traffici illeciti degli stupefacenti.

Il capo IX contiene le disposizioni di carattere penale ed è largamente innovativo rispetto alla legislazione attuale pur mantenendone le linee essenziali. Le fattispecie incriminatrici sono state ridisegnate tenendo conto innanzi tutto della qualificazione criminogena dei fatti, punendo più gravemente, anche con l'apposita aggravante dell'articolo 74, o con la estensione del delitto di riciclaggio, dell'articolo 84, i grandi traffici di droga. Si è poi accettato il principio che i fatti relativi a droghe leggere debbano essere puniti assai meno gravemente che quelli relativi a droghe pesanti. Sono state poi recepite due specifiche attenuanti: quella dell'articolo 79, da applicare a chi pur partecipando al reato presti soccorso all'assuntore in grave crisi; quella dell'articolo 80, da applicare ai compartecipi di associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti che collaborino con la giustizia.

Due sarebbero le cause di non punibilità: la detenzione per uso personale di modiche quantità (articolo 75), formulando la norma in modo da semplificarne al massimo l'applicazione processuale e graduando anche qui l'aspetto quantitativo dell'esenzione in relazione alla natura della sostanza; e la detenzione di

quantità maggiori per chi ne abbia necessità terapeutiche (articolo 81), venendo così incontro alle necessità di predisporsi una « scorta » sanitaria.

I delitti contemplati sono quelli di: traffico illegale (articolo 73); istigazione (articolo 76); agevolazione, anche colposa, dell'uso di droga (articolo 77); associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 78).

È da ricordare che profili penali sono riscontrabili anche nei capi VI (controlli e autorizzazioni) e VII (disposizioni relative alla distribuzione).

Non si è ritenuto di accogliere due linee, che pure sono state in diverse sedi rappresentate, di più estese depenalizzazioni, da un lato, e di considerazione attenuatrice per i reati commessi da tossicodipendenti, dall'altro.

Ciò al duplice fine: di non rompere la caratura della deterrenza penale, onde non correre il rischio di strumentali « adeguamenti » del *modus operandi* delle grandi organizzazioni di traffico; di non fare del tossicodipendente il canale privilegiato e, quindi, irrecuperabile, delle attività di trasporto e spaccio al dettaglio.

Le misure a favore dei tossicodipendenti, che pure ci sono, ampliando le previsioni già contenute nella citata legge n. 297 del 1985, sono state trasferite sul piano processuale e dell'esecuzione della pena, ponendo in capo al giudice la possibilità di non far eseguire la condanna detentiva quando si possa procedere al recupero sanitario e sociale del tossicodipendente.

Questo appena accennato è il contenuto qualificante del capo X, relativo alle disposizioni processuali e di esecuzione.

Il giudice, invero, avrà un ampio margine per disporre il luogo della pena detentiva, l'impegno volontario e, eccezionalmente, l'obbligo per l'imputato o per il condannato di sottoporsi a trattamento sanitario e psico-sociale riabilitativo. In ogni caso, l'interessato, che non ritenga di sottoporsi volontariamente al trattamento, e debba scontare la pena detentiva, verrebbe curato e sostenuto nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Premesso che gli articoli: 87 (obbligo di testimoniare), 88 (provvedimenti di cattura e di arresto), 90 (obblighi di segnalazioni e rapporto), riprendono opportunamente adattate analoghe previsioni contenute nella legge n. 685 del 1975, le innovazioni principali riguardano gli obblighi di assistenza e di cura (articolo 93) e la sospensione condizionale della pena (articolo 95) quando, nei limiti dell'istituto, è possibile procedere al recupero sanitario e sociale dell'imputato tossicodipendente.

Va notato, peraltro, che la procedura di imposizione dell'obbligo di cura, anche a richiesta dei genitori, figli o altri strettissimi parenti, è stata ridisegnata rinviando le norme del procedimento di prevenzione, che pare particolarmente calibrato alle esigenze del caso anche in relazione al maggior garantismo assicurato da tale collaudato procedimento.

Da aggiungere, infine, con l'articolo 98, la espressa abrogazione della legge 22 dicembre 1985, n. 685.

SOMMARIO

—

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE, ATTRIBUZIONI DEI MINISTRI, ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA.

Art. 1. Finalità della legge e compiti dello Stato.
Art. 2. Attribuzioni del Ministro della sanità.
Art. 3. Attribuzioni del Ministro dell'interno.
Art. 4. Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 5. Attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 6. Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Art. 7. Sezioni specializzate del Comitato.
Art. 8. Segreteria del Comitato.
Art. 9. Osservatorio permanente.
Art. 10. Direzione dell'osservatorio permanente.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI, COMPITI DEI COMUNI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

Art. 11. Attribuzioni delle regioni.
Art. 12. Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 13. Compiti dei comuni.
Art. 14. Attività di volontariato.
Art. 15. Albi degli enti, delle associazioni private e di volontariato e delle cooperative.

CAPO III

DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO.

Art. 16. Piani di intervento.
Art. 17. Centri di accoglienza e di orientamento.
Art. 18. Funzioni dei centri di accoglienza e di orientamento.
Art. 19. Altre strutture operanti nel settore della cura e del recupero del tossicodipendente.
Art. 20. Accertamento dello stato di tossicodipendenza.
Art. 21. Cura volontaria e anonimato.
Art. 22. Funzionamento dei centri di accoglienza e di orientamento e delle strutture di cura e recupero.
Art. 23. Formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario.
Art. 24. Informazione e prevenzione nelle scuole.
Art. 25. Prevenzione primaria ed educazione alla salute in ambito extrascolastico.
Art. 26. Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero.

CAPO IV

DEGLI INTERVENTI NELLE STRUTTURE MILITARI, NELLE GRANDI COMUNITÀ E NEL LAVORO.

Art. 27. Informazione ed educazione nelle caserme per i giovani in servizio militare.
Art. 28. Visita di leva.
Art. 29. Militari in servizio.
Art. 30. Servizio militare alternativo.
Art. 31. Lavoratori tossicodipendenti.

CAPO V

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.

Art. 32. Classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Art. 33. Criteri per la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

CAPO VI

DEI CONTROLLI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 34. Controllo e vigilanza.
Art. 35. Modalità della vigilanza.

Art. 36. Obbligo di esibizione dei documenti.
Art. 37. Opposizione alle ispezioni. - Sanzioni.
Art. 38. Obbligo di autorizzazione.
Art. 39. Comunicazione dei decreti di autorizzazione.
Art. 40. Requisiti soggettivi per l'autorizzazione.
Art. 41. Rinnovo delle autorizzazioni.
Art. 42. Revoca e sospensione dell'autorizzazione.
Art. 43. Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate.
Art. 44. Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 45. Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite.
Art. 46. Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità.
Art. 47. Disciplina delle autorizzazioni per coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio, esportazione, importazione, transito, acquisto, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 48. Attività illecite in violazione dell'autorizzazione.
Art. 49. Elenco delle imprese autorizzate.

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIDISTRIBUZIONE.

Art. 50. Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 51. Buoni acquisto.
Art. 52. Confezioni per la vendita.
Art. 53. Modalità di consegna.
Art. 54. Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi.
Art. 55. Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.
Art. 56. Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente.
Art. 57. Obblighi del farmacista.
Art. 58. Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili.
Art. 59. Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro.
Art. 60. Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso.
Art. 61. Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Art. 62. Servizio centrale antidroga.
Art. 63. Funzionamento degli uffici antidroga all'estero.
Art. 64. Notizie di procedimenti penali.
Art. 65. Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro.
Art. 66. Operazioni di acquisto simulato di droga.
Art. 67. Comunicazioni al Servizio centrale antidroga.
Art. 68. Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate.
Art. 69. Obbligo di fornire informazioni e dati su attività connesse con la produzione, importazione, esportazione o commercio di sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 70. Perquisizioni.
Art. 71. Perquisizione e cattura di navi impiegate nel traffico di stupefacenti; diritto di inseguimento.
Art. 72. Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 73. Traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 74. Aggravanti.
Art. 75. Detenzione di modiche quantità.

Art. 76. Istigazione, proselitismo ed induzione.
Art. 77. Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti.
Art. 78. Associazione per esercitare il traffico illegale di stupefacenti.
Art. 79. Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore.
Art. 80. Attenuante specifica.
Art. 81. Illegittima detenzione di sostanze stupefacenti per necessità terapeutiche.
Art. 82. Misure di sicurezza nei confronti dello straniero.
Art. 83. Misure di sicurezza.
Art. 84. Sostituzione di denaro o valori provenienti da traffici illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope.

CAPO X

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE.

Art. 85. Confisca.
Art. 86. Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria.
Art. 87. Obbligo di testimoniare.
Art. 88. Provvedimenti di cattura e di arresto.
Art. 89. Sequestro presso banche o altri istituti - Estensione ai delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 90. Obblighi di segnalazione e di rapporto.
Art. 91. Provvedimenti del pretore.
Art. 92. Intervento dei centri di accoglienza e di orientamento.
Art. 93. Obbligo di assistenza e cura.
Art. 94. Trattamento dei detenuti tossicodipendenti.
Art. 95. Sospensione condizionale della pena per reati commessi da tossicodipendenti.
Art. 96. Disposizioni processuali riguardanti gli appartenenti alle forze di polizia.
Art. 97. Norme finanziarie.
Art. 98. Norme finali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE. AATTRIBUZIONI DEI MINISTRI, ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA.

ART. 1.

(*Finalità della legge e compiti dello Stato*).

1. Lo Stato promuove le conoscenze e le iniziative per prevenire l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, i danni alla salute fisica e mentale derivanti dall'abuso di dette sostanze, nonché dalle altre tossicomanie; promuove altresì le iniziative per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti e il loro reinserimento sociale.

2. Lo Stato assume le iniziative più idonee per lo sviluppo della collaborazione con gli altri Stati e organismi internazionali, per combattere e reprimere il mercato e il traffico internazionali delle sostanze stupefacenti e psicotrope e la relativa criminalità organizzata e mafiosa.

3. Gli organi centrali e periferici dello Stato agiscono nell'ambito delle proprie competenze, per impedire la produzione illegale delle sostanze stupefacenti e psicotrope e reprimere l'organizzazione del mercato e del traffico della droga sul territorio nazionale.

Art. 2.

(*Attribuzioni del Ministro della sanità*).

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

a) concorre a determinare gli indirizzi per la prevenzione delle tossicodipendenze, e per la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

b) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico delle tossicodipendenze da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle unità sanitarie locali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il mese di gennaio i dati al Ministero della sanità;

c) stabilisce, sentiti gli organi tecnici competenti, le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e ne cura l'aggiornamento; stabilisce le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego e il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti o psicotrope;

e) determina annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, dandone pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

f) partecipa, salvo le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge;

g) elabora d'intesa con le regioni in collaborazione con le Università, i criteri generali e le relative metodiche dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali che opera nel campo delle tossicodipendenze;

h) provvede, anche mediante convenzioni con istituti scientifici, ad effettuare studi e ricerche finalizzate all'azione di prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale del tossicodipendente;

i) presenta i dati relativi alle attività indicate ai punti precedenti nella relazione annuale al Parlamento sullo stato sanitario del paese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l) provvede, mediante apposito bollettino, alla pubblicazione periodica ed alla divulgazione dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle classificazioni di cui all'articolo 32 ed ogni altra notizia utile alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

ART. 3.

(*Attribuzioni del Ministro dell'interno*).

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e dell'attività delle forze di polizia, promuovendo, altresì, accordi internazionali di collaborazione con i corrispondenti organismi esteri;

b) concorre, nel quadro del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 6, all'azione di direzione, impulso e coordinamento della politica generale contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) concorre a determinare gli indirizzi per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, la riabilitazione e

il reinserimento sociale dei tossicodipendenti a tal fine avvalendosi degli strumenti e dei mezzi previsti dal decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

d) partecipa, salvo le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero della sanità, ai rapporti sul piano internazionale, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge;

e) provvede, con appositi decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri delle finanze e della difesa ad assicurare il coordinamento operativo e la pari valorizzazione della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in seno al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza;

f) provvede, con appositi decreti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentiti i Ministri della difesa e delle finanze, ad individuare le aree geografiche o i Paesi in cui operano gli uffici indicati nell'articolo 62 e a determinare il numero complessivo degli addetti agli uffici;

g) si avvale, per il coordinamento generale delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope svolte dalle forze di polizia, delle informazioni raccolte dall'Osservatorio permanente sul fenomeno droga di cui all'articolo 9, di quelle raccolte dal Servizio centrale antidroga, nonché di copia degli atti processuali o di informazioni scritte sul loro contenuto, richieste all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 63.

ART. 4.

(*Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia*).

1. Il Ministro di grazia e giustizia cura gli interventi diretti a prevenire la diffusione dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, nonché adeguati interventi per il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti detenuti o comunque sottoposti all'esecuzione di pene o misure penali.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono istituite sezioni degli istituti di prevenzione e di pena appositamente attrezzate per il trattamento, la cura, e la riabilitazione di tossicodipendenti detenuti e sono determinati i modi per assicurare l'assistenza sanitaria anche a mezzo di convenzioni con i comuni, singoli o associati.

ART. 5.

(*Attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione*).

1. Il Ministero della pubblica istruzione svolge i compiti della prevenzione in conformità a quanto indicato dal Comitato di cui all'articolo 6 e determina gli interventi educativi e informativi dei propri organi periferici, mirati alla prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope in scuole di ogni ordine e grado.

ART. 6.

(*Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga*).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo

presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere, di volta in volta, delegate al Ministro dell'interno.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altre autorità in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento ha responsabilità di direzione, di impulso e di coordinamento della politica generale contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope a livello interno ed internazionale; per la prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope; per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti e per il loro reinserimento sociale.

6. Il Comitato acquisisce i dati rilevati dall'osservatorio permanente di cui all'articolo 9; promuove l'informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze utilizzando ogni più utile ed efficace mezzo di comunicazione; coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni dello Stato nel campo della lotta alla droga e in quella della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze; promuove iniziative straordinarie per la soluzione dei problemi; formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative, di competenza delle regioni, nel settore.

ART. 7.

(*Sezioni specializzate del Comitato*).

1. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale di tre sezioni, rispettivamente spe-

cializzate nei settori sotto specificati e composte come di seguito:

a) sezione per i problemi di carattere sociale, prevenzione e recupero di cui fanno parte:

1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri presenti nel Comitato, nonché un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o un suo delegato ed il presidente del Consiglio superiore di sanità, e quattro esperti rispettivamente nelle discipline giuridiche, socio-assistenziali, psicopedagogiche e sanitarie nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato;

b) sezione per i problemi relativi alla lotta contro le forme di criminalità connesse al traffico e all'abuso di droga di cui fanno parte:

1) il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

2) l'alto commissario per la lotta contro la mafia;

3) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) il comandante generale della guardia di finanza;

5) il direttore generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;

c) sezione per i problemi relativi a rapporti ed intese in ambito internazionale di cui fanno parte:

1) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri designati dal Ministro;

2) due rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro;

3) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia designati dal Ministro;

4) due rappresentanti del Ministero della sanità designati dal Ministro;

5) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione designati dal Ministro.

2. Il presidente del Comitato può avvalersi della collaborazione di componenti aggiunti in relazione a specifiche esigenze del Comitato stesso e per il tempo ritenuto necessario.

3. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri presiede le singole sezioni e, di volta in volta, può delegare a rappresentarlo un componente scelto nell'ambito delle sezioni medesime.

ART. 8.

(*Segreteria del Comitato*).

1. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono svolte da personale dotato di specifica qualificazione professionale assegnata in posizione di comando proveniente dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso.

2. La segreteria può avvalersi di esperti nelle discipline giuridiche, socio-assistenziali, psicopedagogiche e sanitarie nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato.

3. Alla segreteria è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale o equiparata dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche. Egli la dirige con il titolo di segretario generale.

4. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. La segreteria assiste il Comitato predisponendo gli atti per le riunioni. Formula le proposte da sottoporre all'esame del Comitato; ne attua le direttive anche attraverso opportuni interventi presso le varie amministrazioni. Assicura che i componenti del Comitato siano costantemente informati dell'esito dei lavori e riceve le comunicazioni e gli atti trasmessi dai Ministeri e dagli organismi interessati all'attività del Comitato.

ART. 9.

(*Osservatorio permanente*).

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale dell'osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

2. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, cura la rilevazione periodica e sistematica dei dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti nei servizi di cui alla lettera *b)*, sulla epidemiologia delle patologie correlate nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito degli stupefacenti;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito degli stupefacenti;

g) sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge.

3. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e della pubblica istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di agosto e febbraio.

4. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che sono tenute a fornirli.

5. Ciascun Ministero o ciascuna regione, previa autorizzazione del Comitato nazionale di coordinamento, può ottenere informazioni dall'osservatorio.

ART. 10.

(Direzione dell'osservatorio permanente).

1. La direzione dell'osservatorio previsto dall'articolo 9 è attribuita al dirigente generale preposto alla Direzione centrale per la documentazione, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

2. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 9, all'osservatorio è anche assegnato, in posizione di cómando, personale fornito di particolare esperienza nel settore proveniente dalle amministrazioni dello Stato.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI, COMPITI DEI COMUNI, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

ART. 11.

(Attribuzioni delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali sanitari di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i progetti triennali per la lotta contro la tossicodipendenza secondo i criteri di cui alla presente legge.

2. Le regioni predispongono i progetti triennali, assicurando la partecipazione degli enti locali, delle unità sanitarie locali e delle forze sociali e di volontariato più rappresentative presenti sul territorio.

3. I progetti triennali sono trasmessi dalle regioni al Ministero della sanità unitamente ai dati sull'andamento delle tossicodipendenze.

4. I progetti triennali devono contenere:

a) le misure relative alla informazione e alla prevenzione;

b) gli indirizzi e gli obiettivi per la cura e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, prevedendo i requisiti relativi al personale, alle strutture e alle metodologie di intervento;

c) l'informazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori socio-sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali, dagli enti locali e da altri enti o associazioni.

5. Nell'ambito dei progetti triennali sono previsti finanziamenti per iniziative di aggiornamento degli insegnanti e di altri operatori scolastici realizzati con il concorso dell'Istituto per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo.

ART. 12.

(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze).

1. Le regioni istituiscono il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali nelle materie di cui alla presente legge.

2. Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato ed è composto dagli assessori alla sanità, alla istruzione, ai servizi sociali e al lavoro, da rappresentanti dei comuni e delle unità sanitarie locali e da esperti designati dal consiglio regionale.

3. Il Comitato può richiedere informazioni per la materia di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito della regione.

4. Il Comitato regionale deve essere sentito nella materia di sua competenza in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e può anche d'ufficio formulare pareri, proporre interventi e controlli ispettivi e compiere indagini conoscitive.

5. Il parere del Comitato regionale è obbligatorio sui progetti di cui all'articolo 16.

ART. 13.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni singoli o associati e le comunità montane svolgono attraverso le unità sanitarie locali attività di educazione sanitaria, prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze assicurando la più ampia partecipazione alla gestione degli interventi.

2. I comuni singoli o associati e le comunità montane per gli interventi di competenza in materia di recupero, orientamento al lavoro e integrazione sociale dei tossicodipendenti possono avvalersi delle unità sanitarie locali promuovendo forme integrate di gestione delle attività sanitarie e sociali e sostenendo con propri finanziamenti le iniziative assunte da associazioni di volontariato, cooperative di produzione e di servizi, a norma degli articoli 18 e 19 della presente legge.

3. I comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali predispongono, entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto triennale, i programmi attuativi e ne verificano periodicamente i risultati.

ART. 14.

(Attività di volontariato).

1. I comuni operano per la promozione e il sostegno del volontariato e delle associazioni impegnate contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

ART. 15.

(Albi degli enti, delle associazioni private e di volontariato e delle cooperative).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche degli enti, delle associazioni e delle cooperative idonee a svolgere attività terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali a favore di soggetti tossicodipendenti, con modalità residenziali e semiresidenziali.

2. Le regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, entro novanta giorni istituiscono un Albo regionale e provvedono ad iscrivervi gli enti, le associazioni e le cooperative che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 1 operanti nel proprio territorio.

3. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4, nonché per l'utilizzazione dei medesimi enti conformemente alle finalità di cui agli articoli 4-*ter* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

4. I rapporti tra i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le Unità sanitarie locali e gli enti, le associazioni e le cooperative di cui al comma 1, sono regolati da apposite convenzioni, conformi allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le convenzioni definiscono gli obiettivi e i tempi di attuazione dei programmi, gli aspetti economici e finanziari e i rapporti tra tali enti e i servizi pubblici.

6. I comuni e le province possono erogare contributi a favore di enti, associazioni e cooperative che, sulla base dei criteri indicati dalle regioni, realizzano attività di prevenzione del disadatta-

mento e dell'emarginazione sociale, nonché di orientamento al lavoro e reinserimento dei tossicodipendenti.

7. I criteri per l'erogazione dei contributi e per il controllo delle attività dei servizi di cui al comma 6, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

CAPO III

DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO.

ART. 16.

(Piani di intervento).

1. I Comuni singoli o associati e le comunità montane e le unità sanitarie locali predispongono un piano di interventi diretti alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. Il piano approvato dai comuni della zona deve prevedere:

a) interventi di prevenzione attuati tramite gli enti locali, gli organismi e le associazioni pubbliche e private di cui all'articolo 15;

b) la predisposizione di attrezzature, strumentazioni e personale qualificato all'accertamento diagnostico e al trattamento clinico degli stati di tossicodipendenza;

c) attuazione di terapie programmate di disintossicazione con trattamenti personalizzati, volti alla riabilitazione psicofisica e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

3. Per la predisposizione delle attività i comuni e le Unità sanitarie locali devono avvalersi della partecipazione delle forze sociali, degli operatori sociali, sanitari ed educatori, degli organismi pubblici e privati e delle associazioni che si occupano dei problemi giovanili.

ART. 17.

(Centri di accoglienza e di orientamento).

1. I Comuni singoli o associati, le comunità montane, avvalendosi di norma delle unità sanitarie locali, istituiscono centri di accoglienza e di orientamento per i tossicodipendenti, le loro famiglie e le persone comunque interessate al problema dell'uso improprio e della dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Di norma il centro di accoglienza e di orientamento coincide con il territorio della unità sanitaria locale.

3. Tuttavia sulla base degli indici di diffusione delle tossicodipendenze si può prevedere la realizzazione di più centri di accoglienza e di orientamento nel territorio di un centro di accoglienza e di orientamento al servizio di più unità sanitarie locali.

ART. 18.

(Funzioni dei centri di accoglienza e di orientamento).

1. I centri di accoglienza e di orientamento svolgono le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni socio-sanitarie del tossicodipendente e della sua famiglia; verifica della situazione rappresentata da chi si rivolge al servizio;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari a stabilire lo stato di tossicodipendenza, il fabbisogno di medicinali o le terapie di disintossicazione da effettuarsi con il supporto dei servizi delle unità sanitarie locali; nonché controlli clinici e di laboratorio necessari per la diagnosi delle patologie in atto con particolare attenzione alla individuazione precoce delle patologie correlate allo stato di tossicodipendenza;

c) elaborazione di un progetto di intervento in collaborazione con le strutture ed i servizi delle unità sanitarie locali;

d) raccordo con i servizi delegati alle prestazioni successive di cui all'articolo seguente e verifica periodica del progetto da effettuarsi in collegamento dipartimentale;

e) interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;

f) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

2. Lo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 sono assicurate da un gruppo interdisciplinare di operatori. Per lo svolgimento di dette funzioni, il centro di accoglienza e di orientamento può utilizzare anche collaboratori volontari.

3. L'unità sanitaria locale individua, tra i componenti del gruppo, il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento.

ART. 19.

(Altre strutture operanti nel settore della cura e del recupero del tossicodipendente).

1. Oltre alla struttura ed ai servizi previsti nei precedenti articoli, per le prestazioni successive, la cura ed il recupero dei tossicodipendenti, operano:

a) comunità terapeutiche residenziali;

b) centri diurni e notturni;

c) servizi per trattamenti psicoterapici presso i servizi territoriali della unità sanitaria locale;

d) centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro;

e) servizi ospedalieri per le eventuali patologie intercorrenti.

ART. 20.

(*Accertamento dello stato di tossicodipendenza*).

1. Ai tossicodipendenti che accedono ai servizi e presidi sanitari locali è attribuita una scheda sanitaria personale che è conservata presso la struttura socio-sanitaria. La scheda è segreta.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un modello unico nazionale della scheda.

ART. 21.

(*Cura volontaria e anonimato*).

1. Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere ai presidi locali di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui agli artt. 17 e 19, i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 22.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

3. I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui agli articoli 17 e 19.

4. Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i

dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

ART. 22.

(Funzionamento dei centri di accoglienza e orientamento e delle strutture di cura e recupero).

1. Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potestà, ovvero da parte di autorità di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che è bisognoso di assistenza medica ai servizi sanitari locali, o, se necessario, al medico ritenuto piu idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.

2. Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

3. L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non repressivi né costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalità degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

4. Il trattamento terapeutico delle tossicodipendenze con farmaci sostitutivi appartenenti alle classificazioni di cui all'articolo 33 da attuare presso i servisi sanitari individuati sulla base dei necessari requisiti tecnico-organizztivi, possono essere attuati solo nei casi, con le modalità, con le sostanze e secondo il regolamento, stabiliti con decreti del Ministro della sanità;

5. Il suddetto regolamento deve prevedere:

a) l'obbligatorietà dei controlli clinici e di laboratorio per accertare che l'uso del farmaco sostitutivo non si sovrapponga a quello di altre sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) l'attuazione contemporanea di un programma di appoggio psicoterapeutico e di trattamento delle patologie correlate alla tossicodipendenza;

c) il coinvolgimento dei familiari ove possibile, soprattutto nel caso in cui il tossicodipendente sia minore di età;

d) la sospensione del programma con farmaci sostitutivi in caso di inosservanza di cui alle lettere *a*) e *b*).

6. Su richiesta del tossicodipendente, il trattamento terapeutico può essere condotto da parte di un sanitario di fiducia, previa accettazione dello stesso e previa autorizzazione del responsabile del servizio competente per le attività di diagnosi e trattamento, fermo restando l'obbligo per il soggetto di seguire il programma previsto dal servizio.

7. Il medico di fiducia è tenuto a seguire il programma terapeutico previsto dal servizio pubblico riferendo sullo svolgimento dello stesso e sulle variazioni o interruzioni.

8. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme di attuazione del presente articolo.

9. Nelle more della emanazione di tale decreto il trattamento con farmaci sostitutivi è regolamentato dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(*Formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario*).

1. Sulla base dei programmi predisposti dal Ministero della sanità, le regioni, in collaborazione con l'Istituto superiore

di sanità, con le università e altre idonee istituzioni pubbliche promuovono e organizzano annualmente corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle unità sanitarie locali, e per i ricercatori.

2. Le regioni, in conformità con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nell'ambito delle convenzioni esistenti e di nuove convenzioni, attuano forme di collaborazione con gli istituti di ricerca e di formazione e i servizi socio-sanitari territoriali, per conseguire un migliore coordinamento della ricerca, della sperimentazione delle tecniche, della formazione del personale delle unità sanitarie locali e di quello dei servizi sociali.

3. Le Università, avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 istituiscono corsi di formazione per gli operatori dei servizi.

ART. 24.

(*Informazione e prevenzione nelle scuole*).

1. I provveditorati agli studi, in conformità agli indirizzi determinati, ai sensi dell'articolo 5, dal Ministero della pubblica istruzione predispongono con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali programmi annuali collegati al generale processo educativo per l'informazione e la prevenzione contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Per l'elaborazione dei suddetti programmi i provveditorati si collegano con le egioni per le eventuali collaborazioni.

2. Le attività di informazione e di prevenzione sono dirette agli insegnanti, agli studenti, alle famiglie, al personale non docente delle scuole e si realizzano tramite interventi differenziati a seconda dei destinatari. Esse sono realizzate in collaborazione con i comuni, le unità sanitarie locali e gli organi collegiali della scuola.

3. Ogni tre anni, i provveditorati agli studi di ciascuna regione indicono una apposita conferenza per valutare i risultati della azione di informazione, educazione e prevenzione e per raccogliere i dati per la predisposizione dei programmi successivi.

ART. 25.

(*Prevenzione primaria ed educazione alla salute in ambito extrascolastico*).

1. Le unità sanitaria locali, d'intesa con gli enti locali, in conformità agli orientamenti individuati dal Ministero della sanità, attuano interventi di educazione alla salute, rivolti alla popolazione non scolare e in particolare alle famiglie con bambini in età prescolare, previa individuazione di servizi e operatori responsabili all'interno delle unità sanitarie medesime.

2. Tali servizi debbono essere in grado di:

a) agire tangibilmente sui comportamenti delle famiglie nei confronti della salute;

b) fornire dati significativi, nel tempo, sul livello di salute fisica e psichica delle fasce controllate;

c) individuare i fattori ambientali e sociali che favoriscono comportamenti non corretti nei confronti della salute.

3. Nell'attuazione di tali interventi possono essere coinvolti, a livello locale, gli organismi sociali e le associazioni di volontariato operanti nel settore.

ART. 26.

(*Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero*).

1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura tramite convenzioni o accordi bilaterali con i sin-

goli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per i successivi interventi.

2. Le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e i comitati consolari promuovono programmi di informazione e di educazione alla salute nella materia di cui alla presente legge da svolgersi negli istituti culturali e nelle scuole italiane all'estero.

3. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con quelli dell'interno e di grazia e giustizia, curano, sulla base di apposite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, nel quadro della collaborazione internazionale per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, le iniziative necessarie affinchè alle persone tossicodipendenti arrestate o comunque detenute sia assicurata ogni possibile assistenza sanitaria e la possibilità di scontare la pena inflitta nel Paese d'origine.

CAPO IV

DEGLI INTERVENTI NELLE STRUTTURE MILITARI, NELLE GRANDI COMUNITÀ E NEL LAVORO.

ART. 27.

(*Informazione ed educazione nelle caserme per i giovani in servizio militare*).

1. Il Ministero della difesa in conformità a quanto indicato dal Comitato di cui all'articolo 6, programma ed organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottoufficiali e per i giovani in servizio militare di leva, la informazione e l'educazione sanitaria contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. L'informazione sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope è parte integrante dei programmi

di educazione sanitaria ed è inserita nei programmi di istruzione sanitaria presso le scuole per ufficiali e sottufficiali.

3. Analogamente provvederanno i Ministeri competenti alle cui dipendenze sono istituiti i corpi militari o ad ordinamento speciale non militare.

ART. 28.

(*Visita di leva*).

1. In occasione della visita di leva, dietro dichiarazione dell'interessato assuntore di sostanze stupefacenti, le autorità sanitarie militari effettuano gli accertamenti diagnostici atti a stabilire lo stato di tossicodipendenza e in particolare se la assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sia occasionale o abituale, recente o remota.

2. In base alle risultanze e alla valutazione delle effettive condizioni, il chiamato alla leva può essere dichiarato idoneo al servizio militare.

3. Il chiamato alla leva che in base agli esami diagnostici di cui al comma 1 non viene dichiarato idoneo al servizio militare, è rinviato alla chiamata di leva con la classe successiva per un periodo massimo di tre volte.

4. I risultati diagnostici, in caso di tossicodipendenza accertata, sono trasmessi dall'autorità sanitaria militare alla unità sanitaria locale di residenza del soggetto, la quale è tenuta a mettersi in contatto con il tossicodipendente al fine di attuare con lo stesso un trattamento terapeutico-riabilitativo.

5. Il tossicodipendente che viene chiamato alla visita di leva mentre segue un trattamento terapeutico-riabilitativo in strutture pubbliche o nelle strutture di cui all'articolo 19 può usufruire del rinvio alla chiamata alla classe successiva per un periodo massimo di 3 anni.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5 non si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

7. Le autorità sanitarie militari, ai fini del trattamento e ai fini dei necessari atti amministrativi, si coordinano con l'autorità sanitaria locale di residenza dell'interessato che realizza con lo stesso il trattamento terapeutico-riabilitativo, potendosi avvalere a tal fine anche delle strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali iscritte all'albo di cui all'articolo 15.

8. I dati statistici relativi agli accertamenti di cui ai commi 1. e 6. vengono trasmessi ogni dodici mesi al Ministero della sanità ed all'osservatorio permanente di cui all'articolo 9.

ART. 29.

(*Militari in servizio*).

1. I militari in servizio di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza possono volontariamente accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o le strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali iscritte all'albo di cui all'articolo 15.

2. Nel caso di cui al comma 1, per i militari a ferma prolungata, il servizio militare viene sospeso per la durata dell'intero trattamento o comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

3. Il trattamento stesso ai fini normativi, economici e previdenziali è equiparato allo stato di malattia.

4. Per il militare di leva che conduca a termine il trattamento suddetto entro il tempo massimo consentito e i cui risultati positivi siano segnalati dalla struttura terapeutico-riabilitativa e accertati dalla autorità sanitaria militare, il trattamento effettuato è sostitutivo del servizio militare di leva.

5. Le stesse norme si applicano per gli appartenenti a comunità, corpi o amministrazioni ad ordinamento speciale non militare.

ART. 30.

1. L'autorità militare è tenuta, comunque, in osservanza delle norme disciplinari vigenti, a provvedere che i militari in servizio non siano in stato di tossicodipendenza.

ART. 31.

(*Lavoratori tossicodipendenti*).

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o le strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali iscritte all'albo di cui all'articolo 15, possono mantenere il posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque, se il trattamento è eseguito, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono limiti e modalità, anche in relazione alla natura e alla durata del rapporto di lavoro dipendente ed allo stato della azienda, per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo piu favorevole disciplina il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerato, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

3. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 29 e 30 non si applicano se si tratta di tossicodipendenti imputati di uno dei delitti di cui al capo IX della presente legge, e in ogni altro caso in cui il trattamento terapeutico e riabilitativo è attuato in esecuzione dell'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354, degli articoli 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985 n. 297 o in applicazione degli articoli 92 e 94 della presente legge.

4. Sono altresì fatte salve, in ogni caso, le norme che prevedono interventi penali o amministrativi per la prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti.

CAPO V

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.

ART. 32.

(*Classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope*).

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi delle acquisizioni scientifiche e delle rilevazioni statistiche, sentito l'Istituto superiore di sanità e l'osservatorio permanente sui fenomeni delle tossicodipendenze, determina con proprio decreto:

a) le sostanze stupefacenti o psicotrope che, per la natura degli effetti sanitari derivanti dalla loro assunzione protratta nel tempo e per la gravità delle conseguenze sociali derivanti dalla loro diffusione, sono definite droghe pesanti;

b) le sostanze stupefacenti o psicotrope che, per la natura degli effetti sanitari derivanti dalla loro assunzione protratta nel tempo o per la minore gravità delle conseguenze sociali derivanti dalla loro diffusione, sono definite droghe leggere.

2. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella edizione successiva della Farmacopea ufficiale.

ART. 33.

(*Criteri per la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope*).

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle classificazioni di

cui all'articolo 32 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella definizione di droghe pesanti devono essere compresi:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate, eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati fetiletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui ai numeri precedenti;

9) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

10) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 9);

b) nella definizione di droghe leggere devono essere compresi:

1) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della classe di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

3) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nella classe di cui alla lettera *a)*, del presente articolo;

4) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 3).

2. Nelle classi corrispondenti debbono essere compresi, ai fini della applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere inclusi nelle classi predette, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle classi sopraindicate debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la

denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle classi sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza idonea ad identificarla.

4. Fino alla entrata in vigore del decreto determinante le classi delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 32, le stesse rimangono determinate, a tutti gli effetti, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successivi decreti di attuazione. Nella classe delle droghe definite pesanti sono comprese le sostanze e i preparati già compresi nelle tabelle I e III ai sensi della predetta legge; nella classe delle droghe definite leggere sono comprese le sostanze e i preparati già compresi nelle tabelle II e IV ai sensi della predetta legge.

5. Il Ministro della sanità determina, inoltre, con il medesimo decreto di cui all'articolo 32 o con decreti successivi, osservate le modalità previste dal citato articolo 32, le sostanze ed i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante ed ogni altro farmaco che possa dar luogo a pericolo di abuso, di farmacodipendenza, anche psichica, di cui, per la natura degli effetti derivanti da una assunzione protratta nel tempo, sia necessario sottoporre a controllo o a limitazione la produzione, fabbricazione, impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita, la detenzione.

6. Fino all'entrata in vigore del decreto o dei decreti di cui al comma 5, le sostanze ivi indicate rimangono determinate a tutti gli effetti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successivi decreti di attuazione. Nella classe di sostanze e prodotti di cui al comma 5, sono comprese le medesime sostanze e prodotti di cui alla tabella VI prevista dall'articolo 12 della citata legge 22 dicembre 1975, n. 685.

CAPO VI

DEI CONTROLLI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART. 34.

(Controllo e vigilanza).

1. Le attività di coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio all'ingrosso, esportazione, importazione, transito, acquisto, vendita e detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti o psicotrope sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Ministero della sanità che li esercita a mezzo dei propri organi periferici e secondo le modalità indicate dalla legge.

2. Chiunque produce, impiega, importa, esporta o commercia le sostanze di cui agli articoli 32 e 33 ha l'obbligo di comunicare al Ministero della sanità ed al Servizio centrale antidroga, istituito nel Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali svolte, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e entro i termini stabiliti con il medesimo decreto.

3. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque non adempie all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire seicentomila a lire dieci milioni.

4. Fermo il disposto degli articoli 35 e 62 al controllo e alla vigilanza concorrono gli uffici, nuclei ed unità specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e, nei casi urgenti, qualsiasi ufficiale o agente della forza pubblica.

ART. 35.

(*Modalità della vigilanza*).

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 47.

4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dalla presente legge.

6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

7. Pari facoltà ha il personale del Corpo forestale dello Stato, per quanto riguarda i soggetti autorizzati alla coltivazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti e psicotrope.

ART. 36.

(*Obbligo di esibizione dei documenti*).

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti, i titolari

delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 37.

(*Opposizione alle ispezioni - Sanzioni*).

1. Salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno.

2. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 35, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 36 della presente legge.

ART. 38.

(*Obbligo di autorizzazione*).

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nella classificazione di cui all'articolo 32 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

3. L'importazione, il transito o la esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al capo VI della presente legge.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge.

5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 6 nonché il comando generale della Guardia di finanza e, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

ART. 39.

(*Comunicazione dei decreti di autorizzazione*).

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati all'osservatorio permanente di cui all'articolo 9, nonché al Dipartimento della pubblica sicurezza Servizio centrale antidroga del Ministero dell'interno, che provvede alla direzione unitaria e al coordinamento dei servizi di vigilanza ed impartisce le relative istruzioni agli organi periferici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, informando, rispettivamente, la Direzione centrale della Polizia criminale, ed i competenti comandi generali.

ART. 40.

(*Requisiti soggettivi per l'autorizzazione*).

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 38 sono personali e

non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la iscrizione nei registri delle Camere di commercio e che comunque non risulti sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti previsti dalla presente legge e non sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

3. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

4. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

5. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, il mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

6. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

ART. 41.

(*Rinnovo delle autorizzazioni*).

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presen-

tata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 5 dell'articolo 40, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

ART. 42.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza.

5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti op-

portuni, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 43.

(*Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate*).

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 44, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

ART. 44.

(*Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 43, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 45.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte a norma dell'articolo 46.

4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

ART. 45.

(*Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite*).

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 44 sono

poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il Comitato nazionale di cui all'articolo 6, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazioni ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

ART. 46.

(*Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità*).

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 44, 45 e 86 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

ART. 47.

(*Disciplina delle autorizzazioni per coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio, esportazione, importazione, transito, acquisto, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti, la coltivazione, la

produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita, la cessione, la detenzione ed ogni altra attività concernente sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché le sostanze o i prodotti di cui al comma 5 dell'articolo 33, sono vietati nel territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con quello dell'interno, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 6, sono stabiliti:

a) criteri per la concessione di autorizzazioni per la coltivazione di piante da cui si possono estrarre sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) i criteri tecnici e di sicurezza e le quote di fabbricazione in relazione alle esigenze nazionali e agli impegni internazionali per la concessione di autorizzazioni per la fabbricazione e produzione delle sostanze di cui al comma 1 dell'articolo 33;

c) le prescrizioni per l'esatta indicazione dei titolari dell'azienda e dei responsabili, delle qualità e quantità delle materie prime impiegate e delle sostanze prodotte, delle località e attrezzature interessate alla lavorazione e allo stoccaggio, nonché per il controllo delle operazioni di acquisto e stoccaggio delle materie prime di lavorazione, di stoccaggio e rivendita dei prodotti di cui alla lettera *b*);

d) i criteri tecnici e di sicurezza ed i limiti qualitativi e quantitativi per l'impiego, il commercio e la distribuzione, l'importazione, il transito e l'esportazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 33;

e) le prescrizioni per l'esatta indicazione dei titolari e dei responsabili delle attività di cui alla lettera *d*), della qualità e quantità dei prodotti e delle sostanze trattate, delle località ed attrezzature interessate all'attività autorizzata, nonché per il controllo delle attività medesime;

f) la documentazione, sotto forma di registrazione di attività determinate e sotto forma di documenti di accompagnamento di prodotti o sostanze, necessaria per il controllo delle attività autorizzate, nonché la documentazione periodica di relazione sulle attività compiute da inviare alle autorità o enti preposti al controllo, appositamente indicati;

g) le sanzioni amministrative, non inferiori a lire duecentomila, previste per l'inosservanza della disciplina prevista dal decreto, salvo che l'inosservanza di essa non costituisca reato, o un mezzo per eludere il divieto di cui al comma 1 o delitto ai sensi degli articoli 72 e seguenti;

h) le attività di controllo, di vigilanza, di accertamento su campioni e di informazione, osservati i criteri e le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 62 e 86, nonché i poteri di sospensione o di revoca delle autorizzazioni concesse, nel caso di irregolarità o abusi o di sospensione o cessazione dell'attività soggetta ad autorizzazione.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al titolo III ed ai titoli V, VI e VII della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Le indicazioni delle sostanze e dei prodotti riferite alle tabelle di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si intendono riferite alle classificazioni di cui all'articolo 32.

ART. 48.

(*Attività illecite in violazione dell'autorizzazione*).

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'articolo 34 in violazione dei limiti stabiliti dalla autorizzazione, allo scopo di consentire, direttamente o indirettamente, ai terzi l'uso illegittimo di sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle classificazioni dell'articolo 33, commi 1 e 2 è punito, salvo che il fatto non costituisca piu grave delitto, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. La stessa pena si applica nei confronti di chiunque commette il fatto in violazione delle norme di cui al capo VII della presente legge e, comunque, nei confronti del medico chirurgo e del medico veterinario che, quando non ricorrono necessità terapeutico-sanitarie, rilascia prescrizioni per la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle classificazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 33.

3. Alla condanna dell'esercente la professione sanitaria segue l'interdizione dalla professione.

ART. 49.

(*Elenco delle imprese autorizzate*).

1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzate alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIDISTRIBUZIONE.

ART. 50.

(*Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle classificazioni di cui all'articolo 33, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con la sanzione da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3. I produttori di specialità medicinali contenente sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle classificazioni di cui all'articolo 33.

5. Salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 4 è punito con la sanzione da lire duecentomila a lire un milione.

6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

7. Chiunque ceda buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire sei milioni.

ART. 51.

(*Buoni acquisto*).

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

ART. 52.

(*Confezioni per la vendita*).

1. Il Ministro della sanità, sentito l'istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

ART. 53.

(*Modalità di consegna*).

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità qualora la consegna sia effettuata, presso la sede dell'Ente o dell'impresa annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si

tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope definite pesanti ai sensi dell'articolo 32 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. La comunicazione, di cui alla lettera *d*) del comma 1, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentomila a lire quattro milioni.

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione fino a lire due milioni.

ART. 54.

(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi).

1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle classi-

ficazioni di cui al comma 1 dell'articolo 33, nelle quantità occorrenti per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.

2. Salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione da lire quattrocentomila a lire due milioni.

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

ART. 55.

(*Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari*).

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni comprese nelle classificazioni di cui all'articolo 33, salvo quelle di cui al punto 4 della lettera *b*) del comma 1 e di quelle di cui al comma 5, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2 del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; debbono altresì indicare in tutte lettere la posologia di somministrazione e apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sa-

nitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a tre giorni per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data di rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

5. Salvo che il fatto non costituisca piu grave reato chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la sanzione da lire quattrocentomila a lire due milioni.

6. Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia; su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

ART. 56.

(*Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente*).

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle classificazioni previste all'articolo 33 a persona minore e manifestamente inferma di mente.

2. Il contravventore alla disposizione del comma 1 è punito con la sanzione fino a quattro milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

ART. 57.

(*Obblighi del farmacista*).

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle classificazioni previste dall'articolo 33, salvo quelle di cui al

punto 4 della lettera *b*) del comma 1 e di quelle di cui al comma 5, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 55 e nella quantità e forma prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 55, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico.

4. Scaduti 10 giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

5. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire trecentomila a lire otto milioni, sempre che il fatto non costituisca piu grave reato.

ART. 58.

(*Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili*).

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate al comma 1 dell'articolo 32 di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al far-

macista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura « spedita il giorno... ».

3. Salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, chiunque viola una o piu delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la sanzione da lire quattrocentomila a lire due milioni.

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

ART. 59.

(*Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro*).

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle classificazioni previste nel comma 1 dell'articolo 32, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: « spedita il giorno... ».

3. Salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, chiunque viola una o piu delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la sanzione da lire quattrocentomila a lire due milioni.

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

ART. 60.

(*Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso*).

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 55 e 56, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

ART. 61.

(*Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope*).

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione e per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e spe-

rimentazione all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dell'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

5. I contravventori alle disposizioni del comma 4 sono puniti con la sanzione fino a lire due milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

ART. 62.

(*Servizio centrale antidroga*).

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordina-

mento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui all'articolo 3, il Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, si avvale del Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza con compiti di direzione unitaria e coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentiti i Ministri delle finanze e della difesa, osservati gli articoli 5 e 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono altresì determinati la struttura, la composizione e le attribuzioni del Servizio centrale antidroga.

3. Al Servizio centrale antidroga fanno capo, anche attraverso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni e gli atti necessari per il coordinamento e la direzione unitaria dell'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti degli stupefacenti.

4. Detto servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. A tale scopo esso si avvale anche dei canali dell'Organizzazione internazionale delle polizie Criminali-Interpol, nonché di organi di governi esteri accreditati in Italia. Esso cura altresì con propri uffici all'estero, i compiti di collegamento fra le autorità italiane preposte alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e le autorità degli stati esteri cointeressati per lo scambio di informazioni e di assistenza giuridica e tecnica nel campo della prevenzione e repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, sulla base di intese internazionali.

ART. 63.

(*Funzionamento degli uffici antidroga all'estero*).

1. Agli uffici antidroga all'estero, sono preposti funzionari della Polizia di Stato o ufficiali dei Carabinieri o della Guardia di finanza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri degli affari esteri, della difesa e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

2. Essi prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari della Repubblica, in qualità di esperti, quali consiglieri speciali con compiti di collegamento per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 62.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e gli altri obblighi di legge, gli ufficiali di collegamento di cui al comma 1, si conformano agli indirizzi diplomatici generali della rappresentanza presso cui prestano servizio ed informano il capo della stessa di ogni notizia di rilievo.

4. Per quanto riguarda la composizione degli uffici, le spese per il loro funzionamento e le spese per il personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 27 dicembre 1973, n. 838, fermo restando che per le esigenze di carattere funzionale provvede il Ministero dell'interno e che, per quanto riguarda il personale, provvedono le amministrazioni di appartenenza.

ART. 64.

(*Notizie di procedimenti penali*).

1. L'autorità giudiziaria dà notizia al Ministro dell'interno dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dalla presente legge e lo informa, altresì, dell'esito di ogni fase e grado di giudizio.

2. Tuttavia, in fase di istruzione, quando ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice

di procedura penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, disporre di omettere o ritardare la comunicazione dell'inizio dell'azione penale.

3. Le facoltà previste dall'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale sono altresì esercitabili per quanto attiene alla prevenzione dei delitti previsti dalla presente legge, nonché alla raccolta e alla elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

4. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al testo dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, con provvedimento avente valore di legge da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 65.

(*Ritardo o omissione dell'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro*).

1. Quando procede per i delitti previsti dalla presente legge, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, ove ciò appaia necessario per consentire l'acquisizione di piu rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei colpevoli.

2. Per gli stessi motivi la polizia giudiziaria, le autorità doganali e la polizia tributaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza ai sensi degli articoli 19, 20 e 20-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

3. L'autorità giudiziaria può altresì impartire le disposizioni di massima per il controllo, da parte della polizia giudiziaria, degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando, qualora necessario, i provvedimenti adottati alla autorità giu-

diziaria territorialmente competente per la prevista frontiera di uscita delle sostanze psicotrope o stupefacenti.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

ART. 66.

(*Operazioni di acquisto simulato di droga*).

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali, ai soli fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di cui agli articoli 219 e seguenti del codice di procedura penale, riferita ai delitti previsti dalla presente legge, in esecuzione di operazioni anti-crimine specificamente disposte dal Servizio centrale antidroga o dal questore e dal comandate di Gruppo dei carabinieri o della Guardia di finanza o dal Comandante del nucleo regionale di polizia tributaria, previa autorizzazione del loro comandante, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di traffico illecito.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione alla autorità giudiziaria. Questa, su richiesta della polizia giudiziaria, può con decreto motivato differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

ART. 67.

(*Comunicazioni al Servizio centrale antidroga*).

1. Degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 65 e 66 l'autorità giudiziaria dispone l'immediata comunicazione al Servizio centrale antidroga, per il coordinamento delle attività di polizia anche in ambito internazionale.

2. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale dispone con decreto motivato.

ART. 68.

(*Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate*).

1. Il Servizio centrale antidroga, di cui all'articolo 62, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distribuzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità e quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

ART. 69.

(*Obbligo di fornire informazioni e dati su attività connesse con la produzione, importazione, esportazione o commercio di sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. Il Ministro della sanità, sentito l'istituto superiore di sanità, elenca con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Chiunque produce, impiega, importa, esporta o commercia le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Ministero della sanità ed al servizio centrale antidroga, istituito nel dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la

quantità delle sostanze di cui al comma 1, il tipo di attività nonché le operazioni commerciali svolte, secondo modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 3 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 38.

4. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque non adempie all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenta da lire seicentomila a lire dieci milioni.

ART. 70.

(*Perquisizioni*).

1. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica anche al fine di accertare l'eventuale possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Fuori dei casi previsti dalla suddetta norma, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali abbiano fondato motivo di ritenere che in un determinato locale pubblico o privato si trovino sostanze stupefacenti o psicotrope da sequestrare, possono procedere a perquisizione domiciliare su autorizzazione, anche telefonica, del Procuratore della Repubblica.

2. Ove gli ufficiali predetti abbiano fondato motivo di ritenere che le sostanze di cui trattasi si trovino in possesso di determinate persone l'autorizzazione telefonica può essere accordata anche per la relativa perquisizione personale.

3. Agli atti previsti dagli articoli 19, 20 e 20-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che possono essere realizzati anche al fine di rinvenire sostanze stupefacenti o psicotrope illecitamente detenute, procedono

rispettivamente l'autorità doganale nell'ambito degli spazi doganali, e, al di fuori di essi, gli organi della Guardia di finanza, di propria iniziativa o su motivata richiesta scritta di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, quando si abbiano ragionevoli sospetti circa l'illecita detenzione delle sostanze stesse.

ART. 71.

(*Perquisizione e cattura di navi impiegate nel traffico di stupefacenti; diritto di inseguimento*).

1. Il comandante della nave o di aeromobile italiano, da guerra o in servizio di polizia, quando ha motivo di ritenere che una nave nazionale, anche da diporto, sia impiegata per il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, incrociando detta nave in mare territoriale o in altro mare, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e in alto mare nei limiti previsti dalle convenzioni internazionali.

ART. 72.

(*Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti*).

1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, concernenti misure di prevenzione e penali nonché particolari disposizioni in materia valutaria, tributaria e societaria, nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone sospettate di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 78.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al testo de-

gli articoli 1 e 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché degli articoli 24, 25 e 28 della legge 13 settembre 1982, n. 646, con provvedimento avente valore di legge da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 73.

(*Traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. Ai fini della presente legge, costituisce traffico illegale di sostanze stupefacenti l'esercizio illegittimo, anche episodico od occasionale, di una o più delle seguenti attività: produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, detenzione, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, offerta, distribuzione, mediazione, importazione, esportazione, trasporto, passaggio di transito, quanto hanno ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 32 e 33.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 74 chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da lire sei milioni a lire duecento milioni, se il fatto ha per oggetto droghe definite pesanti.

3. Se il fatto ha per oggetto droghe definite leggere la pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

4. Le pene previste dai commi precedenti si applicano anche al medico chirurgo ed al medico veterinario che rilasciano per uso non terapeutico, prescrizioni delle sostanze ivi rispettivamente indicate.

5. Se il fatto ha per oggetto le modiche quantità di cui all'articolo 75 le pene previste dai commi 1 e 2 sono ridotte dalla metà a due terzi.

ART. 74.

(*Aggravanti*).

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate dalla metà a due terzi quando:

a) i fatti hanno per oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

b) le sostanze stesse sono cedute, offerte, messe a disposizione, ovvero comunque destinate a persona di età minore o palesemente incapace (salvo che per uso terapeutico da parte delle stesse);

c) hanno concorso nel reato tre o più persone;

d) ricorrono le circostanze di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 112 del codice penale.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 70 del codice penale, quando con le circostanze aggravanti indicate nel presente articolo concorrono altre circostanze, il giudizio di prevalenza o equivalenza opera solo con riguardo a queste ultime e gli aumenti o le diminuzioni di pena si applicano sulle pene risultanti dopo l'aumento conseguente alle aggravanti di cui al presente articolo.

ART. 75.

(Detenzione di modiche quantità).

1. Non è punibile chi illecitamente acquista, riceve, trasporta o detiene una modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale.

2. Il giudice, quando applica la causa di non punibilità di cui al comma 1, dispone che l'imputato sia avviato, a seconda della necessità, ad un centro di accoglienza ed orientamento di cui all'articolo 17, ovvero ad una struttura per

la cura ed il recupero dei tossicodipendenti di cui all'art. 19, se è accertato lo stato di tossicodipendenza.

3. Il trattamento di disassuefazione può essere condotto da parte di un sanitario di fiducia previa autorizzazione del responsabile della struttura sanitaria pubblica.

4. Per modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope si intende:

a) per le droge definite pesanti ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 32, la dose media giornaliera di principio attivo;

b) per le droghe definite leggere ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 32, la dose media assunta dai consumatori in tre giorni.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità sono stabiliti i limiti quantitativi massimi di principio attivo oltre i quali la quantità stessa non può essere considerata modica.

6. All'imputato che rifiuta il trattamento di cui al presente articolo, si applicano le pene di cui al comma 5 dell'articolo 73.

ART. 76.

(*Istigazione, proselitismo ed induzione*).

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque svolge, anche in privato, attività di proselitismo per l'uso illecito delle predette sostanze ovvero induce all'uso medesimo persone di età minore.

3. Nei casi previsti dal comma 2 la pena è raddoppiata se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni 14 o di persona palesemente incapace ovvero di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Le pene sono diminuite da un terzo alla metà se i fatti riguardano le sostanze di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 32.

5. Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui agli articoli 72 e 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero a chiunque, dall'uso di esse, trae comunque profitto.

Art. 77.

(*Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti*).

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope definite pesanti, ai sensi dell'articolo 32, è punito per questo solo fatto con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope definite pesanti, ai sensi dell'articolo 33, è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da due a cinque anni.

4. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono commessi per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso da uno a dieci mesi.

5. Le pene sono ridotte della metà se i fatti di cui al presente articolo riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope definite leggere, ai sensi dell'articolo 32.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente

competente o dal Ministro della sanità, ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di questo ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 78.

(*Associazione per esercitare il traffico illegale di stupefacenti*).

1. Quando tre o più persone si associano per esercitare il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni e con la multa da lire duecento milioni a lire un miliardo.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire venti milioni a lire duecento milioni.

3. Ai capi si applica la stessa pena stabilita per i promotori.

4. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

5. Se l'associazione è armata la pena detentiva, nei casi indicati dai commi 1 e 3, è dell'ergastolo e, nel caso previsto dal comma 2, di dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, ovvero quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito, a disposizione di uno o più di essi.

ART. 79.

(*Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore*).

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale per avere determinato o comunque agevolato l'uso delle sostanze stesse, le pene di cui ai suddetti articoli, nonché quelle

stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato ogni possibile assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

2. La riduzione di pena di cui al comma 1 non si applica per chi ha agito a fine di lucro.

ART. 80.

(*Attenuante specifica*).

1. Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 73, 76, 77 sono ridotte da un terzo alla metà e quelle previste per i delitti di cui all'articolo 79 sono ridotte dalla metà a due terzi nei confronti del concorrente che prima del giudizio rende piena confessione del delitto commesso e fornisce all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri colpevoli.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano le aggravanti di cui all'articolo 74.

3. Per le ipotesi di false o reticenti dichiarazioni preordinate al conseguimento dei benefici previsti dai commi precedenti si applica l'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

ART. 81.

(*Illegittima detenzione di sostanze stupefacenti per necessità terapeutiche*).

1. Non è punibile chi, essendo affetto da gravi malattie organiche, illegittimate detiene, per necessità terapeutiche, sostanze stupefacenti o psicotrope in misura non superiore al triplo della quantità indicata nel comma 4 dell'articolo 75.

ART. 82.

(*Misure di sicurezza nei confronti dello straniero*).

1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dalla presente legge deve essere espulso dallo Stato.

2. Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 83.

(*Misure di sicurezza*).

1. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa, tranne che si tratti dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

2. Il terzo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca o dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

3. Nell'articolo 211 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva ovvero condizionalmente sospesa, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile ».

ART. 84.

(*Sostituzione di denaro o valori provenienti da traffici illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-*bis* - (*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto del reato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a quaranta milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale ».

CAPO X

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE.

ART. 85.

(*Confisca*).

1. Oltre a quanto stabilito con la specifica disciplina di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47, la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope non legittimamente detenute è obbligatoria, anche se non è stata pronunciata condanna, osservate le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 86.

(*Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria*).

1. Del sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere data immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità od il tipo di sostanze sequestrate.

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità.

ART. 87.

(*Obbligo di testimoniare*).

1. In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui agli

articoli 75 e 81, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione del personale o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 88.

(*Provvedimenti di cattura e di arresto*).

1. Per i delitti previsti dagli articoli 73, commi 2 e 3; 76, commi 1, 2 e 3; 77, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 78, è obbligatorio il mandato di cattura.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di uno dei delitti indicati nel comma 1. Tuttavia, se non si è proceduto all'arresto, gli ufficiali e gli agenti predetti devono specificamente indicare nel rapporto le esigenze investigative che l'esecuzione dell'arresto avrebbe potuto pregiudicare.

3. Nel caso di omissione dell'arresto si applicano le altre disposizioni degli articoli 65 e 67.

ART. 89.

(*Sequestro presso banche od altri istituti - Estensione ai delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria solo per verificare indizi, o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché di criminalità organizzata ovvero delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

ART. 90.

(*Obblighi di segnalazione e di rapporto*).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dagli articoli 75 e 81 ne fanno rapporto al pretore, che procede per quanto possibile con rito direttissimo.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli agenti di pubblica sicurezza per tutti i casi in cui vengono a conoscenza di persona che facciano uso terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione al pretore e al più vicino centro di cui all'articolo 17, per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

3. I genitori, il coniuge o i figli o, in mancanza di essi, i prossimi congiunti di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, possono farne segnalazione al pretore o a qualsiasi altra autorità che a questi abbia l'obbligo di riferire per gli eventuali provvedimenti di competenza.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli agenti di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Ove venga accertato che lo stato di intossicazione acuta derivi dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e la persona sia stata trovata alla guida di auto o motoveicolo, si fa luogo alla denuncia ai sensi dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al sequestro del veicolo.

6. Il prefetto può disporre la sospensione della patente di guida, ordinando che il contravventore sia sottoposto alla visita medica di cui all'articolo 89 del citato testo unico.

ART. 91.

(*Provvedimenti del pretore*).

1. Il pretore che procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 90, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere adottando, se del caso, il provvedimento di cui all'articolo 75.

2. Qualora la causa di non punibilità non sussiste, il pretore trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

3. Il pretore che riceve le segnalazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 90 e di cui all'articolo 92, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità ed urgenza, dispone che lo stesso sia avviato, a seconda delle necessità, ad uno dei centri di accoglienza e di orientamento indicati all'articolo 17, ovvero ad una struttura per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti di cui all'articolo 19.

4. Il provvedimento è adottato con decreto, che deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo, con le modalità ivi previste.

5. Al di fuori dei casi di necessità e di urgenza, il pretore trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente per la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

ART. 92.

(*Intervento dei centri di accoglienza e di orientamento*).

1. Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui all'articolo 90 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 91 e

93. Uguale segnalazione deve essere effettuata, a cura dei centri medesimi, delle altre strutture di cui all'articolo 19, nonché dei medici curanti, quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha anche bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso.

2. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.

3. Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

ART. 93.

(*Obbligo di assistenza e cura*).

1. Nei confronti delle persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando siano pericolose per sé e per gli altri, il tribunale, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore, può disporre l'obbligo di assistenza e cura presso uno dei centri di cui all'articolo 19, con o senza sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per non più di tre anni.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e degli articoli 19 e 20 della presente legge.

3. Il contravventore agli obblighi derivanti dall'applicazione del provvedimento di cui al comma 1, se riconosciuto colpevole, sconta la pena in uno stabilimento penitenziario appositamente attrezzato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, salvo che il giudice ritenga di disporre ai sensi dell'articolo 95.

ART. 94.

(*Trattamento dei detenuti tossicodipendenti*).

1. Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pene e

sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza su basi territoriali reparti degli istituti di prevenzione e di pena opportunamente attrezzati, procedendo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

3. Le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena sono tenuti a segnalare al Ministero della sanità ed al competente centro di accoglienza e di orientamento di cui all'articolo 17, o all'istituto o centro presso cui fossero precedentemente in cura, coloro che liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

ART. 95.

(*Sospensione condizionale della pena per reati commessi da tossicodipendenti*).

1. Quando un reato è stato commesso da persona tossicodipendente a causa del suo reato, il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, può subordinarla, con il consenso dell'imputato, alla sottoposizione dello stesso ad un programma terapeutico stabilito con le modalità prescritte dalla legge.

2. Quando il programma terapeutico è stato completato con esito positivo, il giudice, sentito il parere del centro di accoglienza e di orientamento, dichiara estinto il reato. Altrimenti revoca la sospensione condizionale della pena ed ordina l'esecuzione della sentenza.

ART. 96.

(*Disposizioni processuali riguardanti gli appartenenti alle forze di polizia*).

1. Quando si procede contro gli appartenenti alle forze di polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all'attività di

prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano gli articoli da 27 a 32 della legge 22 maggio 1975, n. 142.

ART. 97.

(*Norme finanziarie*).

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 2 del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

2. La regione, imputando le spese sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al comma 1 convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è imputato ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno, delle finanze e della difesa.

ART. 98.

(*Norme finali*).

1. La legge 22 dicembre 1985, n. 685, è abrogata.